

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1472)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1970 (V. Stampato n. 716)

presentato del Ministro delle Finanze

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col Ministro del Tesoro

e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO EMILIO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1970*

Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative
per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il sesto comma della nota al n. 126 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presiden-

te della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito come segue:

« Sono esenti dalla licenza e dalla tassa controindicata gli esercizi per la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche; i commercianti in oggetti e metalli preziosi; le farmacie e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi. Sono altresì esenti dalla licenza e tassa medesime i rivenditori di giornali che dispongono di edicole, chioschi, banchi, botteghe, quando il loro commercio sia limitato ai giornali quotidiani e periodici nonchè ad altre pubblicazioni di carattere periodico. Sono, a tali effetti, pubblicazioni di carattere periodico quelle, contenenti o non opere determinate, aventi forma di dispense, album, libri o fascicoli, in brossura o rilegati o simili, anche se recanti inserti a stampa, dischi o simili, purchè direttamente connessi al contenuto della pubblicazione, che facciano parte di serie o collane ad uscita periodica fissa, con un intervallo non eccedente i sei mesi tra un numero e l'altro e siano state sottoposte alla registrazione prevista dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Ove si tratti di pubblicazioni costituenti libri, il loro prezzo non potrà superare, per ciascun esemplare, lire 500 salvo che per i libri recanti illustrazioni in almeno due terzi del numero complessivo delle pagine, il cui prezzo sarà contenuto in lire 1.000. Tali prezzi saranno aggiornati con decreto del Ministro delle finanze, in relazione ad eventuali variazioni del prezzo dei giornali quotidiani. Sono, infine, esenti dalla licenza e dalla relativa tassa gli artigiani regolarmente iscritti negli albi provinciali istituiti presso le Camere di commercio (ai sensi della legge 26 luglio 1956, n. 860), i quali limitano la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione, nonchè quelli che vendono oggetti di produzione propria nel luogo di produzione (articolo 7 della legge suaccennata); gli spacci dell'ENAL e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purchè limitino la vendita ai propri soci e dipendenti ».